

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RAPPRESENTANZA SINDACALE UNINSIEME"

<a href="#">Art. 1 - Costituzione</a>	1
<a href="#">Art. 2 - Finalità e attività dell'Associazione</a>	1
<a href="#">Art. 3 - Scopi dell'Associazione</a>	1
<a href="#">Art. 4 - Associati</a>	2
<a href="#">Art. 5 - Domanda di ammissione</a>	2
<a href="#">Art. 6 - Ammissione e dimissioni degli associati</a>	2
<a href="#">Art. 7. Diritti e doveri degli associati</a>	2
<a href="#">Art. 8 - Liste elettorali e delegati alla rappresentanza sindacale unitaria</a>	2
<a href="#">Art. 9 - Conflitti di interessi, incompatibilità e gratuità delle cariche</a>	2
<a href="#">Art. 10 - Espulsioni degli associati</a>	3
<a href="#">Art. 11 - Assemblee degli associati</a>	3
<a href="#">Art. 12 - Assemblea ordinaria</a>	3
<a href="#">Art. 13 - Assemblea straordinaria</a>	3
<a href="#">Art. 14 - Costituzione e svolgimento dell'Assemblea</a>	3
<a href="#">Art. 15 - Composizione e durata del Consiglio direttivo</a>	3
<a href="#">Art. 16 - Organizzazione del Consiglio direttivo</a>	3
<a href="#">Art. 17 - Funzioni del Consiglio direttivo</a>	4
<a href="#">Art. 18 - Funzioni del Presidente</a>	4
<a href="#">Art. 19 - Organi di controllo e di garanzia</a>	4
<a href="#">Art. 20 - Patrimonio</a>	4
<a href="#">Art. 21 - Bilancio</a>	4
<a href="#">Art. 22 - Modifiche statutarie</a>	4
<a href="#">Art. 23 - Sovranità delle decisioni Assembleari</a>	4

## **Art. 1 - Costituzione**

1. Il giorno 15 gennaio 2015, in Padova, via VIII Febbraio 1948, 2 (Cortile Antico del Palazzo Bo), si è costituita un'Associazione sindacale senza scopo di lucro del comparto università che assume la denominazione di Rappresentanza sindacale UNInsieme (d'ora in poi Associazione).

## **Art. 2 - Finalità e attività dell'Associazione**

1. L'Associazione svolge attività sindacale relativa al comparto Università, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei lavoratori secondo quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro (comparto università) e attraverso la partecipazione a trattative per la stipula di contratti ed accordi a livello locale o aziendale, rappresentare i dipendenti del comparto Università presso gli organi di governo, intervenire in caso di discriminazioni sul lavoro.

2. L'Associazione aderisce all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, in conformità alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Associazione aderisce all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge del 12 giugno 1990 n.146 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Associazione promuove il dialogo tra personale dipendente e Amministrazione e tra le diverse componenti della comunità universitaria, fondando la propria azione proprio sul motto dell'Ateneo patavino: "Universa Universis Patavina Libertas".

5. L'Associazione svolge inoltre attività formative, ricreative e culturali, al fine di promuovere lo spirito di appartenenza e un clima collaborativo tra tutti gli "attori" della comunità universitaria.

6. L'Associazione è apolitica e si basa su delibere votate democraticamente dall'Assemblea.

## **Art. 3 - Scopi dell'Associazione**

1. Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono:

- 1) migliorare le condizioni di lavoro e la dignità professionale di tutti i lavoratori dell'Ateneo, con particolare attenzione ai differenti contesti organizzativi, all'accessibilità, alle questioni di genere e alle pari opportunità ampiamente intese (non solo uomo-donna);
- 2) restituire alla Rappresentanza sindacale unitaria la funzione originaria di rappresentanza aziendale di tutti i lavoratori (e non dei singoli sindacati);

- 3) individuare, progettare e promuovere buone pratiche;
- 4) organizzare e supportare attività formative, ricreative e culturali a favore di tutti i lavoratori della comunità universitaria;
- 5) superare le contraddizioni e ogni forma di contrapposizione tra amministrazione centrale e dipartimenti (e altre strutture decentrate);
- 6) sostenere ogni iniziativa diretta a rafforzare lo spirito di appartenenza e il dialogo tra le diverse componenti della comunità universitaria;
- 7) tutelare il rispetto dei CCNL del comparto Università.

#### **Art. 4 - Associati**

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono aderire all'Associazione tutti i lavoratori del comparto università.

#### **Art. 5 - Domanda di ammissione**

Per essere ammesso in qualità di associato è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi a questo Statuto e alle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Ammissione e dimissioni degli associati**

1. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera dell'Associazione. E' compito del Consiglio direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Se la domanda viene respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea ordinaria.

2. Le dimissioni dall'Associazione vanno presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

#### **Art. 7. Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

2. Gli associati hanno diritto di usufruire dei servizi e di partecipare a tutte le iniziative organizzate offerti dall'Associazione.

3. Gli associati hanno diritto di essere informati periodicamente sulle principali iniziative e decisioni assunte dagli organi direttivi e da chi è legittimato ad agire in nome e per conto dell'Associazione. In qualsiasi momento, ogni associato può richiedere di acquisire informazioni, rendiconti e qualsiasi altra documentazione in possesso dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Liste elettorali e delegati alla rappresentanza sindacale unitaria**

1. I componenti della Rappresentanza sindacale unitaria eletti in una lista presentata dall'Associazione rappresentano tutti i lavoratori dell'Ateneo anche a tempo determinato, non sono funzionari dell'Associazione e non dipendono in alcun modo da questa. Ogni delegato sindacale svolge le proprie funzioni in piena indipendenza e autonomia, nell'interesse di tutti i lavoratori che lo hanno eletto.

2. L'Associazione si impegna a supportare le attività di tutti i delegati nella Rappresentanza sindacale unitaria. L'Associazione e i componenti eletti nelle sue liste si impegnano reciprocamente a scambiare tutte le informazioni necessarie per il migliore svolgimento delle rispettive attività sindacali.

3. I colleghi che non intendono iscriversi all'Associazione sottoscrivono un documento con il quale si impegnano a rispettare quanto disposto dagli articoli 8 e 9 di questo Statuto, pena l'esclusione dalla lista elettorale.

#### **Art. 9 - Conflitti di interessi, incompatibilità e gratuità delle cariche**

1. Ogni associato e chi ricopre a qualsiasi titolo una carica elettiva si astiene dalle votazioni su delibere per i quali sussistono potenziali conflitti di interesse anche di natura non patrimoniale.

2. Le cariche dell'Associazione non sono retribuite.

#### **Art. 10 - Espulsioni degli associati**

1. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperano alle disposizioni di questo Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- 2) quando in qualunque modo arrecano danni morali o materiali all'Associazione.

2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Gli associati espulsi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea successiva all'espulsione.

#### **Art. 11 - Assemblee degli associati**

1. Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione con comunicazione anche in formato elettronico (mail semplice), ad ogni associato.

#### **Art. 12 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo.

2. L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno dell'Associazione;
- 2) elegge le cariche dell'Associazione alla scadenza del loro mandato.
- 3) nomina la commissione elettorale composta da almeno tre membri;
- 4) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 5) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente Statuto;
- 6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione.

#### **Art. 13 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- 1) quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
- 2) quando ne fanno richiesta motivata almeno 2/5 degli associati, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

#### **Art. 14 – Costituzione e svolgimento dell'Assemblea**

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei associati. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

3. Le votazioni possono avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i associati presenti.

4. Se non è espressamente prevista una maggioranza qualificata, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti.

#### **Art. 15 - Composizione e durata del Consiglio direttivo**

1. Ogni anno l'Assemblea ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i associati che si candidano durante l'Assemblea e restano in carica un anno.

#### **Art. 16 - Organizzazione del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini dell'Associazione. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. In caso di parità il voto del Presidente vale due.

#### **Art. 17 - Funzioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- 1) redige i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei associati;
- 2) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) favorisce la partecipazione dei associati all'attività dell'Associazione;
- 4) redige i bilanci;
- 5) compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- 6) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;
- 7) formula il regolamento interno dell'Associazione;
- 8) delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei associati.

#### **Art. 18 - Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano a un componente dell'ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 19 - Organi di controllo e di garanzia**

1. Su proposta del Presidente oppure di 2/5 dei componenti del Consiglio direttivo oppure dei 2/5 degli associati, l'Assemblea degli associati istituisce adeguati organi di controllo e garanzia.

#### **Art. 20 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dal fondo di riserva.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

#### **Art. 21 - Bilancio**

1. Il bilancio comprende l'esercizio dell'Associazione dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno ed è approvato dall'Assemblea entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.

2. Il residuo attivo del bilancio viene devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature necessarie alla gestione dell'Associazione.

#### **Art. 22 - Modifiche statutarie**

1. Questo Statuto può essere modificato a maggioranza assoluta dell'Assemblea, su richiesta del Presidente ovvero di 2/5 dei componenti del Consiglio direttivo ovvero di 2/5 dei associati.

2. In sede di prima attuazione, questo Statuto è sottoposto a revisione entro un anno dalla costituzione dell'Associazione.

#### **Art. 23 - Sovranità delle decisioni Assembleari**

1. Per quanto non compreso nel presente Statuto, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

*Questo Statuto è composto da 23 articoli disposti su 4 pagine.*

*Revisione approvata dall'Assemblea dei Soci il 31 Marzo 2016.*